



6874 Castel San Pietro, 18 febbraio 2014

MESSAGGIO MUNICIPALE N° 04 / 2014 - ris. mun. n° 1223 del 17.02.2014

Modifica del regolamento comunale concernente la partecipazione delle famiglie agli oneri finanziari dei servizi scolastici

Signora Presidente del Consiglio Comunale,
Signore e Signori Consiglieri Comunali,

Premessa

Il 10 dicembre 2007 il Consiglio comunale introdusse per la prima volta a Castel San Pietro il Regolamento comunale concernente la partecipazione delle famiglie agli oneri finanziari dei servizi scolastici.

Fino a quel momento, come nella maggior parte dei Comuni ticinesi, l'applicazione delle tasse avveniva sulla base di un'ordinanza municipale o di una semplice risoluzione del municipio e non necessariamente in modo uniforme.

Nel nostro caso specifico la materia era stata definita fino ad allora con un'ordinanza, approvata dal Municipio con risoluzione dell'11 agosto 2003 (mensa scuola dell'infanzia e scuola fuori sede).

Dall'anno scolastico 2007/2008 si dispone dunque di una base legale formale che definisce il principio della partecipazione delle famiglie agli oneri dei servizi scolastici e ne determina il grado di partecipazione. Entro i parametri minimi e massimi fissati dal legislatore il Municipio definisce per ordinanza l'ammontare delle partecipazioni.

Ci sono però altri 2 servizi previsti dalle rispettive leggi di riferimento che il nostro Comune già propone a favore della popolazione scolastica senza che siano codificati nel nostro Regolamento: il trasporto scolastico (art. 36 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare) e il servizio dentario scolastico (art. 47 e 47a della Legge Sanitaria e art. 7 e seguenti del Regolamento per il servizio dentario scolastico).

Le modifiche proposte al regolamento

Per codificare anche questi servizi attualmente privi di base legale formale comunale, il Municipio ha deciso di modificare il Regolamento 2007 disciplinando la materia per questi ulteriori servizi scolastici dove può essere prevista una partecipazione finanziaria delle famiglie.

Sulla base di quanto disposto dalla Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare, dalla Legge Sanitaria e dal Regolamento per il servizio dentario scolastico abbiamo allestito questo progetto di modifica del regolamento che potrà essere applicato a

decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, ampliando come detto i campi di applicazione dell'attuale ordinanza al:

- trasporto scolastico;
- servizio dentario scolastico.

Per quanto attiene ai servizi già regolamenti non vi sono sostanziali modifiche rispetto alla versione 2007. L'unica modifica riguarda la messa a carico del costo per il sostegno di eventuali famiglie in difficoltà nel pagamento delle tasse direttamente al nuovo Fondo sociale sulla base di quanto previsto dallo specifico regolamento.

Le novità proposte

La prima riguarda la definizione di una base legale comunale, oltre a quella già esistente nella citata legge cantonale, per l'organizzazione e la partecipazione delle famiglie alle spese del trasporto pubblico.

Il principio sancito all'art. 6 è quello di favorire il traffico lento sul percorso casa/scuola.

Nel caso in cui la lunghezza del percorso è causa di notevole disagio per gli allievi il Municipio può organizzare il trasporto.

Attualmente, per scelta politica risalente al momento dell'edificazione del centro scolastico, l'unico servizio di trasporto che viene organizzato è quello per le frazioni della sponda destra della Valle di Muggio che sfrutta, almeno parzialmente, le corse dell'autopostale sulle linee di trasporto pubblico.

Questa scelta è stata più volte ribadita e sostenuta dal Municipio nel corso degli ultimi 20 anni.

Finora non si è richiesta una partecipazione alle famiglie per il trasporto così come attualmente organizzato e **negli intendimenti del Municipio si ritiene di mantenerlo gratuito**.

In futuro si potrebbero però sviluppare, sia per le frazioni di Valle che per quelle al "piano", degli scenari diversi e molto più onerosi (da attuare con il consenso del CC). Per questo motivo il Municipio prevede la definizione di questa base legale per la partecipazione delle famiglie ai costi di trasporto, riservandosi una forchetta molto ampia (da fr. 0.00 a fr. 500.00 all'anno) da applicare a dipendenza dei costi generati dall'offerta di trasporto. Si definisce anche il concetto di iscrizione vincolante al servizio di trasporto.

La seconda riguarda la definizione di una base legale comunale, oltre a quella già esistente nelle citate leggi cantonali, per l'organizzazione e la partecipazione delle famiglie alle spese del servizio dentario scolastico.

Premettiamo che l'iscrizione al servizio dentario scolastico di cui alla lettera b) dell'art. 8 è di libera scelta delle famiglie.

Entrando nel dettaglio informiamo che le prestazioni di questo servizio si dividono in *preventive (profilattiche)* e di *cura dentaria (terapeutiche)*.

Le spese derivanti dalle prime sono suddivise fra Cantone e comuni mentre per le seconde è concessa ai comuni da qualche anno la possibilità di recupero dalle famiglie in proporzione al reddito imponibile (il Cantone si è escluso dalla partecipazione).

Nella proposta di modifica del Regolamento, all'art. 9 si citano le normative del Dipartimento della Sanità e della Socialità (DSS) utili per la definizione dell'ordinanza. Il Municipio, sulla base di questa modifica del regolamento, intende far proprie le raccomandazioni DSS codificandole tramite ordinanza.

In base agli ultimi dati ciò si tradurrà nell'incasso di ca. fr. 4'500.00 su una spesa per cure dentarie ammontante a fr. 6'000.00 per 31 casi.

Come detto si intende inoltre aiutare le famiglie e/o in difficoltà finanziaria tramite il nuovo Fondo sociale.

Questa codificazione rende più chiaro l'effettivo costo del servizio a carico del comune spostando le prestazioni sociali nel dicastero che di competenza.

L'amministrazione ed il Municipio sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Il Municipio invita il Consiglio comunale a voler risolvere:

- sono approvate nel loro complesso le modifiche al Regolamento comunale concernete la partecipazione delle famiglie agli oneri finanziari dei servizi scolastici;

IL MUNICIPIO

Il presente messaggio municipale è demandato per competenza all'esame delle Commissioni petizioni e gestione.

allegata: proposta di modifica del Regolamento comunale concernente la partecipazione delle famiglie agli oneri finanziari dei servizi scolastici (con evidenziate le modifiche 2014)

COMUNE DI
CASTEL SAN PIETRO

**REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE
LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AGLI
ONERI FINANZIARI DEI SERVIZI SCOLASTICI**

Anno 2014

INDICE DEGLI ARTICOLI
DEL REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA PARTECIPAZIONE
DELLE FAMIGLIE AGLI ONERI FINANZIARI DEI SERVIZI SCOLASTICI

	Pagina
Art. 1 Scopo e basi legali	3
Art. 2 Mensa per refezione alla scuola dell'infanzia: a) ammissione	3
Art. 3 b) Partecipazione ai costi	3
Art. 4 Scuola fuori sede: a) Organizzazione	4
Art. 5 b) Partecipazione ai costi	4
Art. 6 Trasporto scolastico: a) Organizzazione	4
Art. 7 b) Partecipazione ai costi	4
Art. 8 Servizio dentario scolastico: a) Organizzazione	5
Art. 9 b) Partecipazione ai costi	5
Art. 10 Debitori della partecipazione	5
Art. 11 Aiuto per le famiglie con più figli e/o in difficoltà finanziaria	5
Art. 12 Esecutività	5
Art. 13 Rimedi giuridici	6
Art. 14 Entrata in vigore	6

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AGLI ONERI FINANZIARI DEI SERVIZI SCOLASTICI

Art. 1 Scopo e basi legali

Il presente regolamento stabilisce i principi e le modalità di partecipazione delle famiglie agli oneri derivanti dall'utilizzo dei servizi comunali in ambito scolastico, quali:

- a) la refezione degli allievi alla scuola dell'infanzia;
- b) la partecipazione alla scuola fuori sede;
- c) **il trasporto scolastico;**
- d) **il servizio dentario scolastico.**

A questo proposito si richiamano

- l'art. 7 Legge sulla scuola;
- gli art. da 34 a 39 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare;
- **gli art. 47 e 47a della Legge Sanitaria;**
- **gli art. 7 e 15 del Regolamento per il servizio dentario e scolastico;**
- gli artt. 2, 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2 e 186 LOC;
- **l'art. 111 del Regolamento comunale.**

Art. 2 Mensa per refezione alla scuola dell'infanzia: a) ammissione

L'ammissione alla mensa della Scuola dell'infanzia avviene d'ufficio ed è riservata agli allievi della scuola dell'infanzia, salvo casi eccezionali valutati a giudizio del Municipio.

Art. 3 b) Partecipazione ai costi

¹Il Municipio stabilisce, mediante ordinanza, l'ammontare della partecipazione ai costi per la refezione scolastica, da un minimo di fr. 40.00 ad un massimo di fr. 60.00 al mese.

²La tassa di refezione deve essere versata anticipatamente a scadenza **mensile bimestrale** tramite l'apposita fattura allestita dalla Cancelleria comunale.

³Le/i docenti presentano mensilmente alla Cancelleria comunale l'elenco dei partecipanti con indicati il numero dei pasti consumati, allo scopo di determinare l'effettiva tassa in base alla frequenza.

Di principio non si ha diritto ad un rimborso della tassa per assenze inferiori a 5 giorni consecutivi.

Se l'assenza dalla refezione è superiore ai 5 giorni consecutivi nello stesso mese viene effettuato un conteggio pro rata sul numero delle partecipazioni.

L'eventuale rimborso viene applicato al **mese periodo** successivo.

~~⁴A favore delle famiglie con più figli che usufruiscono della mensa, il Municipio può applicare una riduzione fino al 50 % della partecipazione ai costi, a contare dal secondo figlio.~~

~~⁵ Il Municipio può esentare dalla partecipazione alle spese per la mensa le famiglie beneficiarie di una rendita AVS/AI/ e PC o al beneficio dei contributi assistenziali. Quanto ai cpv 4 e 5 viene definito dal Municipio tramite ordinanza.~~

Art. 4

Scuola fuori sede: a) Organizzazione

Il Municipio, tramite i docenti dell'Istituto scolastico SI-SE e la Cancelleria comunale, può organizzare periodi di scuola fuori sede.

Art. 5

b) Partecipazione ai costi

¹ Il Municipio stabilisce, mediante Ordinanza, l'ammontare della partecipazione ai costi per la scuola fuori sede, da un minimo di fr. 60.00 ad un massimo di fr. 120.00 per ogni allievo partecipante.

~~² Sono applicabili per analogia le riduzioni e le esenzioni di cui all'art. 3 cpv 4 e 5.~~

~~³ La tassa per la scuola fuori sede è incassata anticipatamente dal docente titolare della classe, che al termine del corso presenterà i giustificativi per le entrate e le uscite alla Cancelleria comunale.~~

Art. 6

Trasporto scolastico: a) Organizzazione

~~¹ Di principio la scuola è raggiungibile a piedi, in bicicletta o con il monopattino. Questo obiettivo è favorito dall'ubicazione centrale del centro scolastico rispetto alle frazioni più abitate del Comune e dalla realizzazione di percorsi pedonali sicuri. Il Piano di Mobilità Scolastica indica le misure da attuare per ulteriormente incentivare la mobilità lenta sul percorso casa/scuola.~~

~~² Il Municipio, tramite i docenti dell'Istituto scolastico SI-SE e la Cancelleria comunale, può organizzare il trasporto degli allievi sul percorso casa/scuola/casa. Il servizio può essere generalizzato all'intero territorio comunale o limitato a determinate zone particolarmente sfavorite dalla distanza dal centro scolastico.~~

~~³ Questo servizio può essere attuato fornendo agli allievi gli abbonamenti per le corse di linea dei mezzi pubblici oppure può essere organizzato in proprio o in collaborazione con terzi.~~

~~⁴ Per usufruire del trasporto scolastico è obbligatorio iscriversi, prima dell'inizio dell'anno scolastico, tramite il formulario distribuito con le comunicazioni di inizio anno dall'Istituto scolastico SI-SE.~~

Art. 7

b) Partecipazione ai costi

~~¹ Il Municipio stabilisce, mediante Ordinanza, l'ammontare della partecipazione ai costi per il trasporto scolastico, da un minimo di fr. 0.00 ad un massimo di fr. 500.00 all'anno per allievo che si iscrive per l'uso del trasporto scolastico. L'ammontare della partecipazione è identico per ogni allievo indipendentemente dalla zona di provenienza e dal numero di corse giornaliere utilizzate.~~

²Il mancato uso del servizio da parte di un allievo iscritto non dà diritto alla restituzione della partecipazione. Gli allievi non iscritti non possono usufruire del trasporto scolastico.

Art. 8

Servizio dentario scolastico: a) Organizzazione

Il servizio dentario scolastico è organizzato tramite

- a) un incarico ad un operatore di prevenzione dentaria che opererà nelle classi dell'Istituto scolastico SI-SE con lo scopo di intensificare la profilassi dentaria nella popolazione scolastica;
- b) la partecipazione al servizio dentario scolastico organizzato dal Dipartimento della sanità e della socialità (DSS).

Art. 9

b) Partecipazione ai costi

¹Il costo del servizio di cui al punto a) è interamente a carico del Comune.

²La partecipazione delle famiglie per il servizio di cui al punto b) è regolata secondo le disposizioni dell'art. 7 del Regolamento cantonale sul servizio dentario scolastico. Le direttive diramate dal DSS in questo campo sono riprese dal Municipio nell'Ordinanza.

Art. 10

Debitori della partecipazione

La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori gli stessi sono responsabili in solido.

Art. 11

Aiuto per le famiglie con più figli e/o in difficoltà finanziaria

¹Il Municipio può aiutare con un contributo parziale o totale le famiglie in difficoltà nel pagamento delle partecipazioni attingendo alle prestazioni concesse dal Regolamento sul fondo sociale comunale. In particolare l'aiuto è indirizzato a chi beneficia di una rendita AVS/AI/ e PC o riceve i contributi assistenziali oppure alle famiglie con più figli che si dovessero trovare in difficoltà.

²La richiesta di finanziamento deve avvenire secondo quanto disposto dal Regolamento sul fondo sociale comunale.

Art. 12

Esecutività

Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudizio, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli art. 80 LEF e 28 LALEF

Art. 13
Rimedi giuridici

Contro le decisioni del Municipio in applicazione al presente Regolamento è dato ricorso al Consiglio di Stato entro **30** giorni dalla data di intimazione.

Art. 14
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'anno scolastico **2014/2015** riservata la ratifica da parte del Dipartimento delle istituzioni.

Adottato dal Consiglio Comunale di Castel San Pietro il **28 aprile 2014**.
Approvato dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione no. **XX RE XXXXX del XX XXXXXXXX 2014**.